

N.120/96

LAURENTIUS BELLOMI  
DEI ET APOSTOLICAE SEDIS GRATIA  
EPISCOPUS TERGESTINUS

Al fine di provvedere ai necessari mutamenti del “Rifugio Cuor di Gesù” in Trieste. emaniamo con il presente decreto il seguente Statuto opportunamente modificato

**STATUTO**  
**del “Rifugio Cuor di Gesù” in Trieste**

Art.1

Il “Rifugio Cuor di Gesù”, con sede a Trieste in via Fabio Severo 148, è Ente ecclesiastico civilmente riconosciuto, in quanto già in possesso di personalità giuridica quale Ente di culto a norma della legge 27 maggio 1929, N. 848, art. 4, e relativo Regolamento approvato con R.D. 2 dicembre 1929, N. 2262, e attualmente tale in forza della Legge 20 maggio 1985, N. 222, art. 1, art. 2 e art. 16 a, di attuazione dell’Accordo di Villa Madama dell’11 febbraio 1984 di revisione del Concordato lateranense e successivo Regolamento di attuazione D.P.R. 13 febbraio 1987, N. 33.

Art. 2

Il “Rifugio Cuor di Gesù” ha per fine di dare gloria a Dio mediante la promozione della animazione cristiana delle tre componenti dell’Università degli Studi di Trieste - docenti, studenti e personale amministrativo, tecnico e ausiliario- e mediante l’educazione cristiana degli studenti residenti presso il Rifugio stesso, accolti ai sensi dell’art. 4 dello Statuto.

Art. 3

Negli edifici del “Rifugio Cuor di Gesù” viene costituito il Centro Diocesano di Pastorale Universitaria. La Cappella del medesimo Ente viene riconosciuta come Cappella Universitaria Essa sarà liberamente accessibile agli universitari. Tutti gli universitari potranno fruire dell’assistenza spirituale del Delegato Vescovile per la Pastorale Universitaria, che risiede presso lo stesso Rifugio Cuor di Gesù.

Art.4

Parte di detti edifici sono adibiti a Residenza Universitaria per studenti che ne facciano domanda nelle forme stabilite dal Consiglio di Amministrazione dell’Ente. Si darà la preferenza alle persone che si dichiarino disponibili a collaborare, compatibilmente con i propri impegni di studio, alle iniziative della Pastorale Universitaria. I criteri di ammissione e/o di conferma sono i seguenti:

- impegno ecclesiale nelle proprie comunità di appartenenza;
- merito di studio;
- lontananza da Trieste;
- effettiva presenza nella Residenza;
- partecipazione alle iniziative della Residenza, della Pastorale Universitaria e di volontariato.

Art. 5

L'Ente esclude ogni finalità di lucro. Le rette per gli ospiti della residenza vengono fissate annualmente dal Consiglio di Amministrazione in modo da provvedere, oltre che alla gestione ordinaria e straordinaria della casa, anche alle attività della pastorale universitaria e a delle borse di studio per ospiti bisognosi e meritevoli.

#### Art. 6

I mezzi finanziari per il funzionamento dell'Ente sono costituiti dalle rette degli ospiti della Residenza, da altre iniziative dell'Istituto e da offerte libere da Enti o privati. Il patrimonio è costituito da un edificio principale di tre piani e da un edificio secondario di due piani con annesso parco, di cui alla Partita Tavolare 1403 di Colonia, avente nella propria consistenza le pp. cc. nn. 205, 206, 207, 208 e 209, acquistate con contratto registrato a Trieste in data 08.08.49 su autorizzazione del Governo Militare Alleato di data 02.05.49, e dalla somma complessiva di L. 190.000.000 (centonovanta milioni) depositata presso il Credito Italiano, Cassa di Risparmio di Trieste e l'Amministrazione postale.

#### Art. 7

L'Ente è retto da un Consiglio di Amministrazione composto da un Presidente e sei Consiglieri. Tra i sette membri sono compresi il delegato vescovile per la Pastorale Universitaria un docente ed uno studente universitario. Tutti sono nominati dal Vescovo per un quinquennio e la nomina è rinnovabile. Il Consiglio sceglie tra i propri membri un vicepresidente, un segretario ed un tesoriere.

#### Art. 8

Il Presidente è il legale rappresentante dell'Ente. Egli ha il potere di compiere tutti gli atti necessari alla funzionalità ed alla gestione ordinaria dell'Ente e, in particolare, di gestire con firma singola i conti e i depositi intestati all'Ente stesso e di esigere, dandone quietanza, le somme a qualsiasi titolo dovute all'Ente da persone fisiche o enti, pubblici o privati. Il Presidente può provvedere nei casi di obiettiva necessità e urgenza nell'interesse dell'Ente, con successiva ratifica da parte del Consiglio.

#### Art. 9

In caso di assenza del Presidente, il Vicepresidente subentra solo per le funzioni di ordinaria amministrazione.

#### Art. 10

Il Consiglio di Amministrazione ha cura della gestione secondo i fini dell'Ente. Si riunisce, su convocazione del Presidente, almeno una volta all'anno entro il 30 giugno per l'approvazione dei bilanci consuntivo e preventivo. La gestione economica si chiude al 31 dicembre di ogni anno. Il bilancio dovrà essere presentato all'Ordinario diocesano per l'approvazione a norma del Diritto canonico. Alle riunioni del Consiglio partecipa, senza diritto di voto, il Direttore della Residenza.

#### Art. 11

Il Vescovo nomina per un quinquennio tre Revisori dei conti. La nomina è rinnovabile.

#### Art. 12

Nel caso di soppressione o cessazione dell'Ente i beni passeranno in proprietà della Diocesi.

Art. 13

Per quanto non previsto dal presente Statuto si fa riferimento al Codice canonico e al Codice civile.

DALLA CURIA VESCOVILE  
Trieste, 22 gennaio 1996

L. S.

+ Lorenzo Bellomi  
vescovo di Trieste

sac. Giorgio Bacci  
(sac. Giorgio Bacci)  
Cancelliere Vescovile